

SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA
Servizio Edilizia

Disposizione di servizio

Belluno, 8 novembre 2007

Oggetto: Art. 34 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Determinazione della sanzione pecuniaria.

L'art. 34 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 disciplina la sanzione irrogabile per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo, al primo comma, la rimozione o demolizione a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un congruo termine fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio; decorso tale termine gli interventi e le opere sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Il secondo comma del citato art. 34 stabilisce inoltre quanto segue: “ *Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n° 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale*”.

Per gli edifici adibiti ad uso residenziale la sanzione pecuniaria è ragguagliata al doppio del costo di produzione, di cui alla L. n° 392/1978, mediante un meccanismo di calcolo automatico.

Tale meccanismo di calcolo è applicabile esclusivamente agli interventi che determinino aumenti di superficie e/o di volume, mentre non risulta applicabile agli interventi che non determinino i suddetti aumenti di superficie e/o di volume.

In assenza di una specifica disciplina normativa, si dispone pertanto che nelle fattispecie in cui sia necessario applicare dell'art. 34, comma 2 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380, in riferimento ad interventi che non determinino aumenti di superficie e/o volume realizzati in difformità dal permesso di costruire in edifici adibiti ad uso residenziale, venga irrogata una sanzione pecuniaria forfetaria pari a € 1.032.

Si ritiene che tale importo forfetario, pari al doppio dell'importo minimo (€ 516) fissato dalla legge per i cosiddetti “abusi minori” (opere realizzate in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività), sia congruo in considerazione del fatto che viene applicato per abusi che hanno una rilevanza maggiore rispetto ai citati “abusi minori”, essendo realizzati in difformità dal permesso di costruire.

Si dispone che la presente disposizione sia resa pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del REC, anche tramite pubblicazione nel sito internet <http://edilizia.comune.belluno.it>.

GC

Il Dirigente
Ing. Pierdomenico Gnes